



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori COLLINA, MARCUCCI e CANTINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2017<sup>(\*)</sup>**

Disposizioni per l’istituzione dei centri di guida sicura

---

<sup>(\*)</sup> Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – La libertà di circolare con ogni mezzo di trasporto sulle strade del territorio italiano ed europeo è un diritto fondamentale riconosciuto ad ogni cittadino, che lo deve esercitare in sicurezza, consapevole dei rischi in cui può incorrere e dei danni che può cagionare, qualora non sia adeguatamente istruito sui comportamenti da tenere e su quelli da evitare quando è alla guida.

Gli ultimi dati ISTAT, relativi all'anno 2015, mostrano una realtà drammatica: 174.539 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato 3.428 vittime (morti entro il trentesimo giorno) e 246.920 feriti. Il dato ancora più sconvolgente è che per la prima volta dal 2001 aumentano le vittime della strada (+1,4 per cento sull'anno precedente). Per ogni milione di abitanti si contano 56 vittime per incidente stradale, dato che pone l'Italia al quattordicesimo posto della graduatoria dei paesi dell'Unione europea, dietro Regno Unito, Spagna, Germania e Francia. Tra i comportamenti errati più frequenti, sono da segnalare la guida distratta, la velocità troppo elevata e il mancato rispetto della distanza di sicurezza (nel complesso il 38,9 per cento dei casi). Le violazioni al codice della strada più sanzionate risultano, infatti, l'eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l'uso di telefono cellulare alla guida.

Le sconcertanti statistiche finora elencate indicano, in modo inequivocabile, che l'impegno in materia di sicurezza stradale, oggi più che mai, deve essere intensificato. E se, da un lato, l'introduzione del reato di omicidio stradale e di quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ad opera

della legge 23 marzo 2016, n. 41, rappresenta un segnale tangibile dell'attenzione che il Parlamento dimostra di avere nei confronti di tale fenomeno, dall'altro, essa non è sufficiente, dovendosi investire nella prevenzione degli incidenti stradali anche attraverso una conoscenza qualificata dei quotidiani pericoli in cui il cittadino può imbattersi quando si trova alla guida.

Infatti, non soltanto le infrazioni al codice della strada sono alla base degli incidenti stradali. Molto spesso vi contribuiscono in maniera determinante l'imperizia e l'incapacità del conducente di affrontare adeguatamente le improvvise situazioni di emergenza che si presentano nella guida quotidiana. Ecco quindi che diventa sempre più pressante la necessità di fornire ai cittadini già in possesso della patente di guida la possibilità di testare ed imparare a contrastare in tutta sicurezza tali e sempre più frequenti situazioni di emergenza.

Il presente disegno di legge ha il preciso scopo di perseguire quest'obiettivo.

L'articolo 1, infatti, al fine di promuovere la conoscenza delle tecniche di guida in sicurezza dei mezzi di trasporto di persone e merci, istituisce i centri per la guida sicura, ai quali ciascun cittadino in possesso della patente di guida e ciascuna impresa, relativamente al proprio personale addetto alla guida di veicoli aziendali, può accedere per la frequentazione di appositi corsi teorici e pratici di apprendimento e perfezionamento delle tecniche di guida e per la simulazione di situazioni di emergenza alla guida dei mezzi di trasporto.

L'articolo 2 affida ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i soggetti interessati in possesso di

strutture idonee alle finalità del presente disegno di legge, l'individuazione dei centri per la guida sicura, avendo cura di garantirne la presenza diffusa e uniforme nelle diverse aree territoriali del Paese. Il medesimo decreto definisce altresì le dotazioni minime di sicurezza, nonché le modalità per l'accertamento periodico del mantenimento dei livelli di efficienza delle stesse, che devono possedere i centri per lo svolgimento dei corsi teorici e pratici di apprendimento e perfezionamento delle tecniche di guida e per la simulazione delle situazioni di emergenza alla guida. Viene poi stabilita la procedura attraverso cui i comuni analizzano gli studi di fattibilità presentati, a titolo di progetto preliminare, da parte dei soggetti privati che intendono realizzare un centro per la guida sicura.

L'articolo 3 impegna i gestori dei centri per la guida sicura a garantire ai corsisti elevati livelli di sicurezza nelle esercitazioni pratiche e nelle manovre di emergenza da svolgere su vari tipi di fondo e con diverse condizioni meteorologiche e a fornire l'attrezzatura tecnica e didattica necessaria allo svolgimento dei corsi teorici e pratici per il raggiungimento degli obiettivi del presente disegno di legge. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

sono definite: le specifiche categorie di veicoli oggetto dei corsi di formazione per la guida sicura; i metodi e i criteri di selezione e formazione dei docenti, degli istruttori e degli ispettori che operano presso i centri per la guida sicura; i contenuti minimi e la durata minima dei corsi teorici e pratici per la guida sicura; le prove pratiche e le prove teoriche da sostenere per il conseguimento dell'attestato di partecipazione, nonché la durata della validità dello stesso attestato.

Infine, l'articolo 4 stabilisce le agevolazioni per coloro che frequentano i corsi tenuti presso i centri per la guida sicura. In primo luogo, si opera una modifica al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al quale viene aggiunto l'articolo 132-*bis* avente ad oggetto lo sconto sulla polizza che le imprese di assicurazione sono obbligate a praticare, nei limiti dell'apposito regolamento adottato dall'IVASS, ai soggetti privati che, su proposta della stessa impresa, accettino di frequentare corsi di formazione per la guida sicura. In secondo luogo, si prevede l'attribuzione di due punti patente all'atto del rilascio dell'attestato di frequenza del corso per la guida sicura.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. Al fine di promuovere la conoscenza delle tecniche di guida in sicurezza dei mezzi di trasporto di persone e merci, sono istituiti i centri per la guida sicura, ai quali ciascun cittadino in possesso della patente di guida e ciascuna impresa, relativamente al proprio personale addetto alla guida di veicoli aziendali, possono accedere per la frequentazione di appositi corsi teorici e pratici di apprendimento e perfezionamento delle tecniche di guida e per la simulazione di situazioni di emergenza alla guida dei mezzi di trasporto.

## Art. 2.

*(Centri per la guida sicura)*

1. I centri per la guida sicura sono individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i soggetti interessati in possesso di strutture idonee alle finalità di cui all'articolo 1, garantendone la presenza diffusa e uniforme nelle diverse aree territoriali del Paese.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresì definite:

a) le dotazioni minime di sicurezza che devono possedere i centri per lo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 1;

b) le modalità per l'accertamento periodico del mantenimento dei livelli di efficienza delle dotazioni di cui alla lettera a).

3. Al fine di consentire la diffusione sul territorio nazionale dei centri di guida sicura, corredati di impianti per lo svolgimento delle prove pratiche, i soggetti privati che intendono realizzarli possono presentare al comune uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società utilizzatrici. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità delle strutture e degli impianti per la guida sicura. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Sulla base dell'approvazione dello studio di fattibilità, il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale costituisce autorizzazione o permesso necessario alla realizzazione dell'opera. Gli interventi per la realizzazione dei nuovi impianti di guida sicura, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o mediante impianti localizzati in aree già edificate.

## Art. 3.

*(Corsi di formazione per la guida sicura)*

1. I gestori dei centri per la guida sicura, al fine di organizzare i corsi di formazione alla guida di cui al comma 2, sono tenuti a garantire ai partecipanti elevati livelli di sicurezza nelle esercitazioni pratiche e nelle manovre di emergenza, da svolgere su vari tipi di fondo e con diverse condizioni meteorologiche, e a fornire l'attrezzatura tecnica e didattica necessaria allo svolgimento dei corsi teorici e pratici per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini di cui all'articolo 1, con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

*a)* le specifiche categorie di veicoli, ai sensi degli articoli 47 e seguenti del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oggetto dei corsi di formazione per la guida sicura;

*b)* i metodi e i criteri di selezione e formazione dei docenti, degli istruttori e degli ispettori che operano presso i centri per la guida sicura;

*c)* i contenuti minimi dei corsi teorici e pratici per la guida sicura da svolgere presso i centri di cui all'articolo 2;

*d)* la durata minima di ciascun corso teorico e pratico per la guida sicura;

*e)* le prove pratiche e le prove teoriche da sostenere per il conseguimento dell'attestato di partecipazione;

*f)* la durata della validità degli attestati di cui alla lettera *e*).

## Art. 4.

*(Agevolazioni per la frequenza ai corsi)*

1. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legisla-

tivo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 132-bis. - (*Sconti obbligatori*) - 1. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto, determinato nei limiti stabiliti dal comma 2, nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti privati accettino di frequentare corsi di formazione per la guida sicura. Lo sconto è altresì riconosciuto ai contraenti in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi di formazione per la guida sicura.

2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità, nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso alla frequenza dei corsi di formazione per la guida sicura ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato».

2. Ai soggetti che frequentano i corsi di formazione per la guida sicura, all'atto del rilascio dell'attestato di frequenza al corso, sono attribuiti due punti patente. Tale punteggio è annotato, a cura del gestore del corso, nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

